



Comune di Crema

Settore Personale e Organizzazione

Determinazione n. 00147 del 15/02/2017
N. Prog. 251

Oggetto: TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE DAL COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
AL COMUNE DI CREMA DAL 01/03/2017.

IL DIRIGENTE **Personale e Organizzazione**

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 07.03.2016 relativa al Piano delle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2016 e del triennio di riferimento 2016-2018, è stata prevista la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale di categoria C, provvedendo all'avvio, in via preliminare, delle procedure di mobilità volontaria da altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 30, Dlgs 165/2001;
- con determinazione dirigenziale n. 01071 del 13.10.2016 è stata indetta la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale di categoria C;
- nell'ambito della procedura di mobilità, la Commissione ha provveduto ad accertare la miglior rispondenza della professionalità e delle caratteristiche possedute dai candidati che hanno presentato domanda rispetto all'attività lavorativa del servizio comunale di destinazione, nonché eventuali priorità in ordine a gravi motivazioni circa il trasferimento richiesto, ed ha formulato, a seguito di analisi dei curriculum e di un colloquio, con proprio verbale n. 3 del 16.12.2016, una graduatoria composta da n. 3 candidati idonei;
- il Comandante della Polizia Locale ha espresso parere favorevole al trasferimento dei candidati risultati idonei;
- sentita l'Amministrazione del candidato collocato al primo posto, in data 04/01/2017 ha comunicato l'impossibilità a concordare con questa Amministrazione alcuna decorrenza per il trasferimento del proprio dipendente, dovendo prima procedere con la definizione delle procedure di sostituzione dello stesso;
- sentita l'Amministrazione del candidato collocato al secondo posto, in data 09.02.2017 ha comunicato che il proprio dipendente ha rinunciato al trasferimento presso il Comune di Crema;
- procedendo allo scorrimento della graduatoria, si è individuato il sig. Tafuro Marziano, dipendente del Comune di Ripalta Cremasca;

RILEVATO che:

- il Comune di Ripalta Cremasca, con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 14.02.2017 assunta dal Segretario comunale, ha acconsentito al trasferimento al Comune di Crema del proprio dipendente, concordando con questa Amministrazione la decorrenza al 1 marzo 2017;
- il sig. Tafuro Marziano, già disponibile alla mobilità, mediante la sottoscrizione del contratto di lavoro, acconsentirà formalmente al suo trasferimento dal Comune di Ripalta Cremasca al Comune di Crema;

RICHIAMATI i riferimenti di legge, per come aggiornati alla data odierna, relativi ai vincoli di spesa per il personale:

- il D.L. n.112/2008, convertito in Legge 133/2008, che, all'art. 76, c.4, stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- la legge 296/2006, art. 1, c. 557 e c. 557-quater, che dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data del 19.8.2014, e quindi del triennio 2011-2013, e, ai sensi del c. 557-ter, che il mancato rispetto, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni a qualsiasi titolo;
- la legge di stabilità 2016 n. 208/2016, che prevede all'art. 1, c. 228, che le regioni e gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- il D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135 del 7.8.2012, art. 14, c.7, che stabilisce che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn-over, quindi il trasferimento di personale tra Enti sottoposti a vincoli assunzionali non è considerata nuova assunzione ai fini dei limiti di legge per il turn-over;
- il Dlgs 198/2006, art. 48, che prevede che gli enti pubblici predispongono piani di azioni positive per le pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, e che in caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativo al divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

PRESO ATTO che il Comune di Crema:

- ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno dall'anno della sua istituzione, cioè dal 1999, e che il bilancio del triennio di riferimento 2016-2018 ne dichiarano ancora il rispetto a legislazione corrente;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del Dlgs 267/2000;
- la spesa di personale rientra nei limiti di legge sopra indicati;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive e per le pari opportunità, ai sensi del Dlgs 198/2006, con deliberazione di Giunta n. 376 del 19.10.2015;

DATO ATTO che l'ente di provenienza del dipendente rientra tra Enti sottoposti ai vincoli assunzionali e pertanto il trasferimento in questione non è considerato una nuova assunzione ai fini dei limiti di legge per il turnover;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019", esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che il costo relativo alla retribuzione dell'unità di personale in oggetto è stato previsto nel bilancio del triennio di riferimento 2016-2018 ed è confermato nel redigendo bilancio di riferimento del triennio 2017- 2019;

RILEVATO che, pertanto, sono rispettate le condizioni ed i limiti previsti dalla legge con riferimento all'assunzione in questione;

RITENUTO di procedere al trasferimento del sig. Tafuro Marziano a far tempo dal 1 marzo 2017, in relazione al piano assunzionale sopra richiamato;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio che ha predisposto il presente atto;

VISTO l'art. 107 Dlgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di acconsentire alla cessione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del sig. Tafuro Marziano, con profilo professionale di "Agente di Polizia Locale", inquadrato in categoria C2, dal Comune di Ripalta Cremasca al Comune di Crema con decorrenza dal 01.03.2017, con inquadramento in pari categoria e profilo professionale;
- 2) di dare atto che il rapporto di lavoro del dipendente con questa Amministrazione sarà regolato con contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 6.7.1995, e secondo i contratti nazionali di comparto nonché delle leggi in materia;
- 3) di dare atto altresì che il dipendente mantiene la posizione giuridica ed economica posseduta, come sarà indicato nel contratto individuale di lavoro da stipulare con il Comune di Crema;
- 4) di dare atto, altresì, che gli oneri inerenti la retribuzione del dipendente in oggetto, trovano idoneo stanziamento nel bilancio di previsione dell'anno 2017 e degli anni seguenti ai capitoli 1100/1 relativo agli stipendi e 1100/72 relativo agli oneri riflessi a carico ente della Polizia Locale;
- 5) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Ripalta Cremasca per i provvedimenti di competenza.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 15/02/2017

Il Responsabile del Servizio
(Maria Gatti)

15/02/2017

Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo